

N. R.G. .



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il giudice des.,

a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA CAUTELARE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. promosso da:

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

Il capitale sociale di S.r.l. è di proprietà dell'odierno ricorrente, al 40%, e, fino alla data del decesso, di , al 60%.

è deceduto a gennaio 2025.

Il consiglio di amministrazione della società era composto da entrambi i soci.

In questa sede, ha dedotto: a) di non essere il legale rappresentante della società, posto che lo statuto riconosce la legale rappresentanza solo al presidente (salvo diversa decisione assembleare) e che il presidente del c.d.a. era ; b) che il decesso dell'altro amministratore comporta la propria decadenza dall'incarico gestorio, essendo previsto all'art. 14 che "in caso di nomina di un consiglio di amministrazione composto di due membri le dimissioni anche di un amministratore comportano la immediata decadenza dell'intero consiglio".

Il ricorrente ha dedotto altresì di aver notificato il ricorso impersonalmente all'ultimo domicilio del de cuius e di non avere contezza, allo stato, se i chiamati all'eredità abbiano accettato o meno.

Ha quindi chiesto ex art. 700 c.p.c. la nomina di se stesso quale amministratore della società, al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi di legge (tra cui redazione del bilancio e adempimenti fiscali); in subordine ha chiesto la nomina di se stesso quale "curatore speciale" della società per far fronte, nell'immediato, alle incombenze riferite.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente osserva il tribunale che l'ipotesi della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di diversa disposizione statutaria, all'ipotesi del decesso di uno dei due componenti del consiglio di amministrazione.

Nell'ottica del ricorrente, permane comunque il problema della mancanza di rappresentanza legale per far fronte agli incombeni prospettati, superabile, nella tesi di _____, mediante la nomina di amministratore ad opera dell'autorità giudiziaria.

Sulla questione si osserva che la nomina degli amministratori è una prerogativa esclusiva dell'assemblea, riservata cioè all'autonomia privata; l'intervento del tribunale nella nomina di amministratore di società di capitali è circoscritto all'ipotesi residuale prevista dall'art. 2409, comma 4 c.c., qualora: a) vengano riscontrate irregolarità nella gestione talmente gravi da imporre la revoca dell'amministratore; b) una volta revocato l'amministratore, la nomina dell'amministratore non possa essere (o non possa essere utilmente) effettuata dall'assemblea.

Deve pertanto ritenersi che, al di fuori di tale ipotesi, non esista un potere sostitutivo dell'autorità giudiziaria nella nomina dell'amministratore di società di capitali.

Il caso rappresentato dal ricorrente esula da questa ipotesi.

È dunque onere dell'odierno ricorrente provvedere alla convocazione dell'assemblea, eventualmente previo esperimento, sempre che ne ricorrano i presupposti nel caso concreto, dell'azione interrogatoria o previa nomina di un curatore dell'eredità giacente; in subordine, al socio spetterà l'onere di attivarsi per far accertare all'autorità giudiziaria il verificarsi della causa di scioglimento.

Per le medesime ragioni, deve ritenersi parimenti inammissibile la nomina, ad opera del tribunale, di un "curatore speciale" per la gestione temporanea dell'impresa e per l'assolvimento degli obblighi incombenenti sull'amministratore, considerato altresì che la figura del curatore speciale è prevista dall'ordinamento, all'art. 78 c.p.c., con l'esclusiva finalità processuale di dotare di rappresentanza o di assistenza soggetti che ne siano privi, o per i quali si siano verificate situazioni di conflitto di interessi.

PQM

Il giudice des.

dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Brescia, 4.8.2025

Il giudice
Davide Scaffidi